

- (10) Ai fini di una tassazione uniforme ed equa, la definizione di sigari e sigaretti contenuta nella direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (¹), dovrebbe essere adattata in modo che un tipo di sigaro simile sotto molti aspetti alla sigaretta sia trattato come una sigaretta ai fini dell'accisa.
- (11) La Repubblica federale di Germania dovrebbe essere autorizzata a rinviare l'attuazione di tale nuova definizione fino al 31 dicembre 2007 al più tardi, tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi interessati da un'attuazione immediata.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di mezzi più efficaci per far fronte a pratiche commerciali sleali o all'introduzione sul mercato di prodotti destabilizzanti per quest'ultimo. Tale obiettivo può essere raggiunto autorizzando gli Stati membri ad applicare alle sigarette un'accisa minima, a condizione che non sia superiore all'accisa gravante sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta.
- (13) È necessario prevedere un meccanismo di riesame periodico. Tuttavia, una scadenza quadriennale permetterebbe di valutare meglio le modifiche introdotte in applicazione della presente direttiva.
- (14) Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro applica alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta un'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) e che non può essere inferiore a 60 EUR per 1 000 sigarette. Dal 1° luglio 2006 l'importo di "60 EUR" è sostituito da "64 EUR".

2. Gli Stati membri che applicano un'accisa minima globale di almeno 95 EUR per 1 000 sigarette alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta non sono tenuti a rispettare la regola dell'incidenza minima del 57 %. Dal 1° luglio 2006 l'importo di "95 EUR" è sostituito da "101 EUR".

3. L'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno.

(¹) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE.

4. Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri in cui alla data del 1° luglio 2001 l'accisa minima globale applicata alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta è inferiore a 60 EUR per 1 000 sigarette possono rinviare al 31 dicembre 2004 incluso l'applicazione di un'accisa minima globale di 60 EUR per 1 000 sigarette per le sigarette appartenenti a detta classe di prezzo.

5. Il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa minima globale è stabilito una volta all'anno. I tassi di cambio da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.

6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati ad applicare, ai fini della conversione dell'importo di 95 EUR di cui al paragrafo 2, il controvalore dell'euro in moneta nazionale in vigore il primo giorno lavorativo dell'ottobre 2000. La presente deroga è riesaminata nella prossima relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4.»

- 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (*). Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli di accisa di cui all'articolo 2 calcolato unicamente in funzione dell'inflazione e degli obiettivi del trattato in generale.

(*) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47).»

Articolo 2

La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dal 1° luglio 2002, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari almeno al 32 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 27 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1° luglio 2003, l'accisa globale è pari almeno alle aliquote o agli importi minimi seguenti:

- a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 11 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;